



Fascicolo ANAC n. 3873/2024
[Da citare nella corrispondenza](#)

Oggetto: Richiesta di parere del OMISSIS in merito alla pubblicazione dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 (prot. ANAC n. 86261 del 22.07.2024)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici – si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne la pubblicazione dei dati di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.

La citata disposizione prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"*.

Per quanto rileva con riferimento al caso in esame, l'art. 33 cit. richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Trattasi, quindi, di dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità.

L'Autorità, nella delibera n. 1310/2016, ha chiarito che *"Le amministrazioni [...] rendono*

disponibile nella sotto-sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione trasparente", possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti'.

Proprio per garantire un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'art. 33, è necessario richiamare il DPCM 22 settembre 2014 e la Circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015, con la quale sono state fornite specifiche indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore. Tali indicazioni sono, infatti, utili anche con riferimento alla pubblicazione dei restanti dati richiesti dall'art. 33 cit., garantendo così la coerenza dei dati pubblicati nella medesima sotto-sezione.

Rinviano alla citata circolare per ogni ulteriore approfondimento, si ricorda in questa sede che, in merito all'ambito soggettivo, è stato chiarito che la disciplina si applica ai contratti stipulati da pubbliche amministrazioni con soggetti che svolgono attività d'impresa. Il d.lgs. n. 231/2002 definisce l'imprenditore come "*ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione*", fornendo così una nozione più ampia di quella contenuta nell'art. 2082 c.c., comprensiva anche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

Sempre la citata circolare precisa poi che sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie:

- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Pertanto, nella sotto-sezione "*Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti*" occorre indicare l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente escluse nella circolare sopra richiamata, nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa e che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti. Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l'esercizio di una attività d'impresa e l'esistenza di un credito.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 settembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente